
N° 1096: DELIVERY E CONTRATTO

L'epidemia ha in parte accentuato modalità di ristorazione alternative. Oltre al take-away ("porta via") si sente parlare di delivery ("consegna"), catering (in diverse modalità che qui non approfondiamo), ecc.

Quale è il rapporto tra esercente e chi materialmente effettua il "delivery" (cioè consegna la merce). La questione va chiarita per le diverse conseguenze che potrebbero sorgere.

C'è chi si rivolge a società specifiche, in cui sono pattuite le modalità, diritti, doveri e rischi.

Poi vi sono i collaboratori che operano per conto dell'esercente. Questi sono assicurati durante il trasporto presso il datore di lavoro, in quanto suoi dipendenti.

Ma ci sono anche i "freelance", gente (soprattutto studenti) disposti ad effettuare le consegne su comando. Se non esiste un contratto di lavoro, il legame con l'esercente è effettuato di regola quale contratto di trasporto.

Una specie di contratto di mandato. In tale caso il "freelance" va considerato come soggetto esterno all'azienda in quanto non autonomo (anche di scegliere se effettuare la consegna e di organizzare la propria attività).

E' comunque consigliato chiarire contrattualmente il rapporto con il "trasportatore". Come si è visto nell'ambito dei trasporti di persone (Uber), nel dubbio sorge un rapporto di dipendenza, ergo un contratto di lavoro con le conseguenze che questo comporta (CCNL, costi di trasporto, rischi, ecc.)

Non occorre un trattato di filosofia, basterà indicare le questioni basilari dai quali si evince che non si tratta di un lavoro su chiamata, oltre alla mercede, i rischi, costi di trasporto, ecc.